



# COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO  
Frazione Pagliaroli  
C.F. 80004350676  
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)  
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data **30-06-2020**

**Atto n. 5**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 08:00, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	P	Marchetti Enzo	P
Tondi Maurizio	A	Tiberii Marco	P
Lanci Adelina	P	Di Stefano Salvatore	A
Marini Ilaria	P	De Amicis Guerino	P
Di Fortunato Domenico	P	Di Luigi Massimiliano	P
Di Giandomenico Andrea	A		

P=Presenti n. 8      A=Assenti n. 3.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2016, immediatamente eseguibile, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso*

*ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 105.380,01, *così ripartiti:*

<i>COSTI FISSI</i>	€ 13.000,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 92.380,01

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Preso atto che il decreto legge n. 18/2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid –19”* che dispone il differimento dell'approvazione del Bilancio di previsione al 31/07/2020;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: *“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimemente favorevole, espressa per alzata di mano

#### **DELIBERA**

di approvare per l'anno 2020, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche allegato al piano stesso, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

di stabilire che il costo delle agevolazioni previste nel regolamento TARI viene posto a carico delle tariffe TARI;

di quantificare in € 105.380,01 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere in vista del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade		0,00 €	
	CRT costi raccolta e trasporto rsu		74.650,01 €	
	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CTS costi trattamento e smaltimento rsu		17.730,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)		0,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)		0,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		9.000,00 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		2.500,00 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		1.500,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €	
	Acc Accantonamento		0,00 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		0,00 €	
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €	
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing <b>b</b>	0,00	fattore sharing <b>ω</b>	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			0,00 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			0,00 €
RC Conguagli	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	coefficiente gradualità <b>γ</b>	0,00	rateizzazione <b>r</b>	0
	(1+γ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>			0,00 €
	(1+γ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>			0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		0,00 €	
	Oneri fissi		0,00 €	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €

	Voce libera 3 €	0,00 €	
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		0,00 €
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		1,70%
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente		0,00 €
<b>Costi fissi effettivi</b>			13.000,00 €
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>			0,00 €
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COltf + (1+y)RCtflr - Df$		13.000,00 €
<b>Costi variabili effettivi</b>			92.380,01 €
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>			0,00 €
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COltv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtvlr$		92.380,01 €
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		105.380,01 €

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	53.187,00	<b>0,75</b>	692,00	<b>0,80</b>	<b>0,157152</b>	<b>90,757831</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	4.364,00	<b>0,88</b>	41,00	<b>1,40</b>	<b>0,184392</b>	<b>158,826204</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1.729,00	<b>1,00</b>	15,00	<b>1,80</b>	<b>0,209536</b>	<b>204,205120</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	845,00	<b>1,08</b>	6,00	<b>2,20</b>	<b>0,226299</b>	<b>249,584035</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	696,00	<b>1,11</b>	4,00	<b>2,90</b>	<b>0,232586</b>	<b>328,997138</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	627,00	<b>1,10</b>	5,00	<b>3,40</b>	<b>0,230490</b>	<b>385,720782</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	90,00	<b>0,75</b>	1,00	<b>0,72</b>	<b>0,157152</b>	<b>81,682048</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONA NON SERVITA	126,00	<b>0,52</b>	1,00	<b>0,56</b>	<b>0,110006</b>	<b>63,530481</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	190,00	<b>0,75</b>	1,00	<b>1,54</b>	<b>0,158409</b>	<b>174,708825</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	3.271,00	<b>0,75</b>	25,00	<b>0,72</b>	<b>0,157152</b>	<b>81,682048</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	3.028,00	<b>0,88</b>	18,00	<b>1,26</b>	<b>0,184392</b>	<b>142,943584</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	1.930,00	<b>1,00</b>	13,00	<b>1,62</b>	<b>0,209536</b>	<b>183,784608</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2.416,00	<b>1,08</b>	16,00	<b>1,98</b>	<b>0,226299</b>	<b>224,625632</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	679,00	<b>1,11</b>	5,00	<b>2,61</b>	<b>0,232586</b>	<b>296,097424</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	379,00	<b>1,10</b>	1,00	<b>3,06</b>	<b>0,230490</b>	<b>347,148704</b>

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	200,00	<b>0,52</b>	<b>2,54</b>	<b>0,060002</b>	<b>0,161291</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	795,00	<b>1,55</b>	<b>8,91</b>	<b>0,178852</b>	<b>0,565791</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE	424,00	<b>1,05</b>	<b>7,89</b>	<b>0,121158</b>	<b>0,501020</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	25,00	<b>1,52</b>	<b>8,98</b>	<b>0,175390</b>	<b>0,570236</b>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	380,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	328,00	<b>5,54</b>	<b>48,74</b>	<b>0,639253</b>	<b>3,095025</b>
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	123,00	<b>4,38</b>	<b>38,50</b>	<b>0,505402</b>	<b>2,444778</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	45,00	<b>2,80</b>	<b>5,00</b>	<b>0,323088</b>	<b>0,317503</b>
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	<b>3,02</b>	<b>18,80</b>	<b>0,348474</b>	<b>1,193813</b>
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	441,00	<b>3,02</b>	<b>16,92</b>	<b>0,348474</b>	<b>1,074432</b>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO  
F.to Minosse Gabriele

---

### **PARERI**

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 24-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marcone Irena

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 24-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marcone Irena

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO**

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 31-08-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

- ✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 31-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Domenico Esterina

---

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 31-08-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---